

N. R.G. 1291/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

Composta da:

Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere

Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta nel **R.G.C al n. 1291/2023** promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████;

PARTE APPELLANTE

Contro

██████████, già ██████████ fusa per incorporazione in ██████████ e costituitasi a seguito di scissione parziale di ██████████ spa e per essa ██████████ ██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. A.C. Faggella Pellegrino;

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino



respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata, anche considerata la nullità della sentenza medesimo in punto di motivazione "per relationem"

in via preliminare

accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1281/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato, per difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] attesa la mancanza di prova in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub;

accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] attesa la mancanza di prova in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub

nel merito

accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato per le ragioni tutte argomentate nei motivi di appello e in via principale mandare assolta l'appellante da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in subordine ridurre la pretesa azionata per quanto verrà accertato in corso di causa

In via istruttoria

Ordinare ex art. 210 cpc a [REDACTED] e/o a [REDACTED] di produrre in giudizio copia degli estratti conto del rapporto n. 101169557 intestato alla sig.ra Riu a far data dal 1.3.12, mese di erogazione del primo finanziamento e sino alla data di estinzione dell'ultimo finanziamento stipulato in data 15.4.16

copia del contratto di conto corrente e delle condizioni tutte pattuite

contabili dei conteggi a suo tempo effettuati per il calcolo delle somme dovute dalla cliente per l'estinzione anticipata dei due contratti, rispettivamente n. 2755400 del 14.3.12 e n. 3746294 del 7.2.2014

copia delle polizze assicurative e delle eventuali contabili di accredito della quota rimborsata alla cliente dei premi assicurativi pagati in corrispondenza dei primi due finanziamenti estinzione

Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a professionista di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza in materia di contabilità bancaria, al fine di accertare le criticità tutte evidenziate nell'atto di citazione, procedendo al ricalcolo dei rapporti dare/avere e alla determinazione delle somme non dovute dall'appellante

in ogni caso

con vittoria di spese, diritti onorari della presente causa, CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza.

Parte appellata

Piaccia alla Corte di appello, contrariis reiectis, così giudicare:

in via principale



respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 863/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 14.9.2023

in via istruttoria

rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate. Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di parte del procedimento incardinato presso il Tribunale di Ivrea;

in ogni caso

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto emesso in data 8.11.23, il Tribunale di Ivrea – su istanza di [REDACTED] spa – ingiungeva a [REDACTED] il pagamento dell'importo di euro 35.445,44, oltre accessori e spese. La richiesta monitoria era fondata su un credito di [REDACTED] spa nei confronti di RIU, credito di cui [REDACTED] spa si era resa cessionaria.

[REDACTED] interponeva opposizione chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria per quanto accertato in corso di causa. In particolare, parte attrice in opposizione eccepiva che [REDACTED] non aveva fornito la prova della titolarità del credito e non aveva fornito la prova del credito (atteso che aveva prodotto l'estratto di saldaconto e non l'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub) e atteso che il TAEG era errato in quanto non era stato tenuto conto dei premi delle polizze stipulate a garanzia del finanziamento che, ancorché qualificate facoltative, erano state obbligatoriamente sottoscritte per accedere al finanziamento.

Parte opposta si costituiva contestando le tesi e le domande attoree e chiedendone il rigetto.

In corso di causa interveniva [REDACTED], quale successore a titolo particolare di [REDACTED], che non veniva estromessa dal giudizio stante il mancato consenso di parte attrice.

Con sentenza 13.9.23 n. 863/23 il Tribunale di Ivrea rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese del giudizio (atteso che a fondamento della decisione erano stati posti documenti non prodotti in fase monitoria e atteso che la precisa individuazione del credito era stata possibile solo all'esito delle difese svolte da parte opposta nel corso del giudizio).

1.1. Il Tribunale rilevava che:

-in applicazione dei principi enunciati da Cass., 2022 n. 22754, era stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a [REDACTED] spa, in quanto: (i) l'opposta aveva prodotto, anche se omissato, il contratto di cessione dei crediti in blocco tra [REDACTED] t spa e



██████████ spa datato 17 aprile-17 giugno 2018, ossia le medesime date indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU; (ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato al Patto di cessione (ove al nominativo ██████████ era associato il NDG 23455667 e l'importo di euro 35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da ██████████; (iii) doveva ritenersi che il credito presentasse le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, indicate sub i-xvi nel medesimo avviso, tenuto conto che 1) il contratto da cui è originata la pretesa è stato concluso tra l'opponente e ██████████ 2) parte opponente non ha allegato di non aver ricevuto l'importo in contratto né ha mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da ██████████ e non da altri soggetti, 3) il contratto con ██████████ è regolato dal diritto italiano e la valuta è indicata in euro, 4) non risulta garantito da ipoteca né garanzia consortile; il n. di NDG dell'opponente non è tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU;

-le doglianze afferenti alla non riconducibilità del doc. n. 7 del fascicolo monitorio all'estratto conto di cui all'art. 50 Tub erano irrilevanti in quanto nel caso il contratto traeva origine da un contratto di mutuo e l'onere probatorio gravante sulla società opposta era assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento (doc. nn. 3 del monitorio e 6 di parte opposta);

-nessuna contestazione era stata effettuata in punto di quantum e di criteri impiegati per giungere alla determinazione del credito anche nella relazione tecnica di parte prodotta dall'opponente, salvo quanto infra a proposito del Taeg;

-era incontestato che ██████████ avesse ricevuto l'importo indicato nel contratto di mutuo, risultando irrilevante la circostanza che l'importo in questione fosse stato eventualmente impiegato per estinguere altri debiti nei confronti di ██████████ atteso che oggetto della presente controversia era solo l'inadempimento al contratto 15.4.2016;

-quanto alla doglianza circa l'errata indicazione del TAEG perché non comprensivo anche dei costi di polizza assicurativa – richiamati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza e dall'ABF – "deve ritenersi che parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata posto che non ha prodotto la polizza relativa al contratto di assicurazione ... e pertanto non è possibile verificare il ricorrere nel caso di specie delle circostanze individuate dall'ABF da cui ricavare l'obbligatorietà del contratto di assicurazione ai fini della concessione del finanziamento e superare, quindi, il dato testuale del contratto di finanziamento stesso ove l'assicurazione è indicata come facoltativa";

-all'assenza della polizza assicurativa non era possibile supplire attraverso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc in quanto strumento che non può essere attivato per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova e in quanto nel caso l'opponente (i) non ha allegato che al momento della conclusione del contratto di finanziamento non le sia stata consegnata una



copia del contratto di assicurazione e (ii) non ha allegato né provato di avere richiesto a Unicredit spa la copia di siffatta polizza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello [REDACTED] chiedendo alla Corte l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

2.1. Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a [REDACTED] spa di cui era titolare [REDACTED] spa e abbia motivato per relationem.

2.2. Con il secondo motivo, parte appellante contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie e il rigetto della domanda assumendo non esservi alcuna contestazione sul quantum.

2.3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata considerazione della polizza assicurativa sottoscritta dalla cliente contestualmente alla erogazione del finanziamento come obbligatoria, con le relative conseguenze in punto di determinazione del TAEG.

3. Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, [REDACTED] (oggi [REDACTED] [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 863/2023 del Tribunale di Ivrea come riportato in epigrafe,

4. All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.

5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

5.1. Rileva in primo luogo la Corte che, come osservato dal primo giudice, il credito oggetto di causa deriva dal contratto di finanziamento stipulato il 15.4.16 da [REDACTED] con [REDACTED]t spa e che è pacifica e non contestata l'avvenuta erogazione da parte di [REDACTED] spa delle somme mutate.

Ora, con il primo motivo di appello, [REDACTED] afferma la mancata prova della cessione del credito di cui era titolare [REDACTED] spa in favore di [REDACTED] spa e contesta quindi la legittimazione attiva di quest'ultima, ma la doglianza è totalmente infondata.

Come è noto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione in blocco richiede la dimostrazione da parte del cessionario della titolarità dei crediti ceduti attraverso idonea documentazione che consenta l'individuazione specifica e univoca dei rapporti oggetto di trasferimento (Cass., n. 27914/2023), la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli



di forma e può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo rimessa alla libera valutazione del giudice del merito (Cass. n. 17944/2023) e nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non è necessaria l'analitica indicazione di ciascun rapporto, essendo sufficiente che l'avviso contenga elementi idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti per categorie omogenee (da ultimo Cass. civ., n. 16191/2024).

Nel caso di specie, la legittimazione della società cessionaria risulta adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti, primo fra tutti la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale 2.7.2019 n. 77 ai sensi dell'art. 58 TUB, che, come accertato dal giudice di prime cure, conteneva gli elementi per l'individuazione del credito oggetto di cessione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Dalla predetta pubblicazione in GU risulta infatti che "la società ██████████ spa comunica di aver acquistato da ██████████ ... in forza di accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 19 aprile 2019 e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17.6.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, in data 19 giugno 2019 pro soluto al cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo ... derivanti da contratti di prestito personale ...risultanti nella titolarità del cedente alla data del 19 giugno 2019 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con la Cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2019 soddisfacevano tutti i seguenti criteri ... (i) originati da U█████████ spa; (ii) il cui finanziamento non sia stato erogato in tutto o in parte da terzi ... (iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano; (iv) denominati in euro; (v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado; (vi) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile; (vii) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione; (viii) non derivante da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale ... (ix) liberamente cedibili; (x) in gestione a ██████████ spa ... o DoBank spa; (xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie ai sensi della legge fallimentare; (xii) rispetto ai quali nel caso di procedure di fallimento non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione allo stato passivo; (xiii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla relativa Data di Valutazione; (xiv) in relazione ai quali non sussistano procedimenti ... classificati come < in sofferenza > ...; (xv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da quelli sotto indicati...".

Tenuto conto di quanto sopra, il primo giudice ha puntualmente e dettagliatamente accertato, come già delineato al precedente punto 1.1., che il credito oggetto di causa era stato ceduto a ██████████, in quanto: (i) l'opposta aveva prodotto, anche se omissato, il contratto di cessione dei crediti in blocco tra ██████████ spa e ██████████ spa datato 17 aprile-17 giugno 2019, ossia le medesime date indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU; (ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato all'atto di cessione ove al nominativo ██████████ era



associato il NDG 23455667 e l'importo di euro 35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da [REDACTED]; (iii) il credito presentava le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, dal momento che 1) il contratto da cui originava la pretesa era stato concluso tra l'opponente e [REDACTED], 2) parte opponente non aveva allegato di non aver ricevuto l'importo in contratto né ha mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da [REDACTED] e non da altri soggetti, 3) il contratto con [REDACTED] era regolato dal diritto italiano e la valuta era indicata in euro, 4) il debito non risultava garantito da ipoteca né garanzia consortile; il n. di NDG dell'opponente non era tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU.

Resta solo da aggiungere, quanto alla posizione di [REDACTED] spa, intervenuta nel giudizio di primo grado, che – oltre al fatto che sono in atti l'atto di scissione [REDACTED] spa si era scissa conferendo a [REDACTED] spa il ramo relativo alla gestione dei crediti NPL) e il link di accesso ad un portale della cedente [REDACTED] spa attraverso il quale si accede ai crediti oggetto di cessione e a quello oggetto di causa – [REDACTED] spa era rappresentata in giudizio dalla stessa cedente [REDACTED] spa.

5.2. Parimenti infondato il secondo motivo di appello con il quale [REDACTED] si duole, in sostanza, del fatto che il primo giudice abbia ritenuto provato il credito dell'odierna appellata e abbia respinto le richieste istruttorie di essa attrice in opposizione.

Come si è detto, il credito oggetto di causa è afferente un contratto di finanziamento stipulato nel 2016 da [REDACTED] con [REDACTED] relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto incameramento della somma mutuata da parte dell'odierna appellante.

Il contratto in questione è prodotto in atti, così come il piano di ammortamento e l'estratto di saldaconto, e le doglianze afferenti il mancato deposito dell'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub sono infondate. Ed infatti, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è "aperto" e suscettibile di variegate vicende negoziali; tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore, ma che, nel caso, come già detto, non è contestata, così come non sono contestate, neppure nella consulenza tecnica di parte, le poste attive e passive rinvenenti nell'estratto di saldaconto.

Quanto alle istanze probatorie formulate da parte attrice, disattese dal Tribunale e qui riproposte, va solo osservato che le richieste ex art. 210 cpc si riferiscono a rapporti diversi da quello oggetto



di causa (salvo che per la polizza di assicurazione, di cui infra, in relazione al terzo motivo di appello) e che, in questo contesto, la ctu richiesta è palesemente inutile.

5.3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.

Parte appellante lamenta l'errata indicazione del TAEG per la mancata inclusione nel calcolo della polizza assicurativa, espressamente indicata come "facoltativa" nel contratto ma in realtà, secondo la prospettazione, obbligatoria.

5.3.1. Rileva in primo luogo la Corte che la polizza (che ██████████ non afferma non esserle stata consegnata) non è in atti; di essa vi è menzione nel contratto di finanziamento in questi termini: "importo totale del credito al netto della polizza assicurativa finanziata PROTEZIONE DEL CREDITO PERSONALE euro 30.000,00".

La richiesta di ██████████ di ordine di esibizione della predetta polizza ex art. 210 cpc non è ammissibile.

Come è noto, infatti, dopo la sentenza n. 11554/17 con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che "il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo", con la successiva sentenza n. 24641/2021 la Suprema Corte ha invece precisato che "il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione ... sancito dall'articolo 119, comma 4 Tub può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato", sottolineando che l'art. 119 Tub non è una norma sull'onere della prova, le cui regole vengono scardinate dal precedente orientamento, che l'art. 210 cpc "non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante" e che il cliente può avvalersi dell'art. 119 Tub anche "una volta introdotta la causa in veste di attore", ma non "invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice".

In sintesi, quindi, la parte può azionare l'art. 210 cpc se ha precedentemente attivato l'art. 119 Tub; l'art. 210 cpc richiede che la documentazione oggetto dell'ordine sia necessaria e necessaria non lo è se la parte poteva procurarsela prima e non lo ha fatto. E, nel caso di specie, come osservato dal primo giudice, l'odierna appellante non ha mai attivato l'art. 119 Tub e l'art. 210 cpc non può essere utilizzato per supplire il mancato assolvimento dell'onere probatorio.



5.3.2. Manca dunque la polizza assicurativa e - mancando la polizza assicurativa - non vi sono elementi per superare il dato contrattuale della facoltatività della stessa, e cioè quegli elementi sintomatici - da tempo individuati dalla giurisprudenza anche dell'ABF - quali, per esempio, che la polizza, pur indicata come facoltativa, (i) abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento, (ii) preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale - finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito, (iii) il beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore o a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione significativa per avere collocato la polizza, (iv) manchi il diritto di recesso dalla polizza (senza costi aggiuntivi). Solo in presenza di questi indizi di obbligatorietà si può presuntivamente ritenere che la polizza non sia in realtà facoltativa (cfr. Cass. 11 febbraio 2020, n. 3327 in tema di prova presuntiva) ma tali indizi non sono in atti perché non è in atti la polizza e non si possono ricavare aliunde. Anche questo motivo di appello deve dunque essere rigettato.

6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da 26.001,00 a 52 mila euro, valori minimi atteso il valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.

Pqm

La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^a civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1291/23, così provvede:

Rigetta l'appello;

Condanna [REDACTED] a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in euro 3.473,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante



"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dell'0 Stato - Legge di Stabilità 2013").

Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4.4.25.

La Presidente est.

Dott.ssa Gabriella Ratti

